



CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Valor Civile

C.F. 82000330611 – P.IVA 00284410610

www.comunedicaiazzo.it

comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it

DELIBERA N. 41 DEL 29/08/2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 CO. 1 LETT. A TUEL – SENTENZE VARIE.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **AGOSTO** alle ore **9.40** ed in prosiegua, nel "Piccolo Teatro Jovinelli" del Palazzo Mazziotti, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, sessione straordinaria. I componenti l'Assemblea all'atto dell'appello risultano essere in numero di **11** ivi compreso il Sindaco, come segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
GIAQUINTO STEFANO <i>(Sindaco)</i>	X		SANTABARBARA GIOVANNA	X	
DI SORBO GIOVANNI	X		INSERO AMEDEO	X	
PANNONE TOMMASO	X		PONSILLO ANTONIO	X	
ACCURSO ANTONIO	X		MONE MARILENA		X
PETRAZZUOLI MONICA	X		DELLA ROCCA MAURO CARMINE		X
SORBO IDA	X		COSTANTINO ANDREA	X	
MONDRONE ALFONSO	X		Totale	11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

VERBALE

Presidente Accurso: Terzo punto dell'o.d.g.: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex articolo 194, comma 1 lettera A del TUEL - Sentenze varie.

Ci sono interventi? Prego, consigliere Insero.

Consigliere Insero: Allora, relativamente a questo punto preannuncio il mio voto contrario, ovviamente motivandolo, ed è per questo il senso dell'intervento. Come dice più volte in premessa la proposta di delibera, il Consiglio Comunale ovviamente non ha potere discrezionale sui debiti, sulle somme che il Comune deve ai vari creditori per sentenze esecutive o passate in giudicato. Devo però fare un appunto, relativamente a questi debiti fuori bilancio che stiamo per approvare. Relativamente alla questione Ediltorre, ovviamente il Comune non ha, non poteva e non ha nessun, diciamo, possibilità di movimento, in quanto è stato chiamato in causa come terzo esecutato, quindi diciamo il debitore è Balga per cui noi siamo meri pagatori attraverso UBI banca. Per quanto riguarda il decreto ingiuntivo per la questione Barone, anche qui c'è un decreto ingiuntivo, che è diventato esecutivo, tuttavia, però io nell'analizzare un po' la documentazione annessa, allegata agli atti, volevo, insomma, fare un piccolo appunto lo devo fare, e lo faccio soprattutto agli uffici, ovviamente, non voglio muovermi nessuna responsabilità politica se non quella, un po', di sorveglianza di questi documenti, che meritano un'attenzione particolare, perché appunto un po' tutti Alfonso soprattutto, Antonio, Andrea, insomma con i termini noi ci lavoriamo, cioè il sessantunesimo giorno non è la stessa cosa del sessantesimo. Allora il decreto ingiuntivo intanto è stato richiesto, perché nonostante l'ufficio abbia dato parere favorevole alla fattura emessa dalla Barone Costruzioni, poi non si è dato seguito al pagamento il che ha comportato che, trascorso un bel po' di tempo, la società creditrice ha azionato il decreto ingiuntivo e il decreto ingiuntivo comporta le spese legali che non solo in un primo momento non sono state pagate, ma, e qui muovo una critica e mi associo a quanto detto dal Revisore dei Conti per azionare anche un procedimento interno di verifica per eventuali responsabilità di qualche funzionario, perché noi avremmo dovuto pagare €1000, €1200 circa -adesso non ricordo- che già non avremmo dovuto pagare, perché la fattura se l'ufficio emette parere di congruità, cioè i lavori sono stati fatti devi pagare, quindi già non avremmo dovuto pagare le somme del decreto ingiuntivo, ma poi ci ritroviamo a pagare le somme successive al decreto ingiuntivo, perché il decreto ingiuntivo porta spese legali, porta spese accessorie, che come sapete non possono rientrare tra i debiti fuori bilancio, lo dice lo stesso Revisore Contabile. Allora i €1000 diventano €2300 e quindi c'è una palese responsabilità, purtroppo, perché io non giudico il credito, non lo giudico, perché hanno fatto dei lavori e vanno pagati. Giudico, diciamo la gestione successiva al credito, perché appunto il Comune oggi si trova a pagare €2300 e passa euro, che non avrebbe dovuto pagare. Stessa cosa qui faccio un passaggio un po' più leggero, perché vorrei evitare che venisse trasferito all'esterno quello che io non penso e non dico. Per quanto riguarda le sentenze del Tar, una di queste sentenze in particolar modo, il Comune è stato condannato alle spese di giudizio per inadempienza ed è una cosa molto grave, perché purtroppo non andiamo a rivedere storicamente, cronologicamente tutto quello che è successo, però una delle poche cose che io ho

imparato e che le sentenze non si discutono, quando uno non si è d'accordo, si appellano poi una volta che arrivano al massimo grado di giudizio, purtroppo si eseguono e la cosa grave è che, non solo noi siamo stati condannati, perché non abbiamo adempiuto, non abbiamo eseguito, non abbiamo dato ottemperanza, come più vi piace, a un ordine del Consiglio di Stato, ma ci troviamo che oggi, dopo che stiamo per riconoscere questo debito fuori bilancio la situazione non è cambiata, cioè noi ci troveremo probabilmente di qui a qualche mese ad approvare debiti fuori bilancio, perché ancora deve arrivare la parcella del Commissario Prefettizio, che è venuto non per farci un piacere, ci è stato mandato dal Consiglio di Stato e probabilmente, diciamo, visto che oggi ancora la situazione non è definita, nonostante ci sia il decreto del Commissario Prefettizio, che ordina agli uffici di acquisire l'immobile, tutto questo non è stato fatto. Ora io voglio scindere nettamente l'aspetto umano della situazione, che non credo che ci sia un animale di questo paese che non sia dispiaciuto per quanto successo, neanche un vegetale, ma l'aspetto politico, mi dovete consentire, è stato gestito molto male e tuttora viene gestito male, perché già sapete, come me e meglio di me, che ci sono pendenze penali sempre per la stessa vicenda, sempre per omissione di atti d'ufficio, per abuso, perché dobbiamo esporci ad ulteriori conseguenze? cioè purtroppo io capisco, che uno vuole, e lo capisco veramente, mantenere finché è possibile, però abbiamo sentenze del Consiglio di Stato, che sono granitiche, abbiamo un decreto del Commissario. Io non capisco, perché non si proceda oltre, perché poi la responsabilità è vero, è del funzionario, ma diciamo anche noi come Consiglio Comunale come Amministrazione, non ci facciamo una bella figura, perché non diamo esecuzione a un ordine del giudice, cioè non è una cosa bella. Allora poi che succede, succede che tra 6 mesi, 5 mesi stiamo qui nuovamente con altri debiti fuori bilancio? Il debito fuori bilancio è per legge quando non è previsto in bilancio, perché appunto ti esce una sentenza, ma la sentenza con tutto quello che viene dopo, allora io vi leggo, per chi non ha avuto modo di farlo, non ha avuto tempo, vi leggo questo passaggio semplicissimo del Revisore dei Conti: "Ritenuto che non sono riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria successivi alle sentenze", tanto è vero che lui fa un espresso invito al Comune di accertare eventuali responsabilità da parte di funzionari e di trasmettere tutto alla Corte dei Conti, perché purtroppo noi dobbiamo anche essere consequenziali, cioè ognuno di noi nel suo lavoro, nella sua vita ha delle responsabilità e quindi se c'è qualcuno che ha sbagliato noi dobbiamo anche iniziare a dire hai sbagliato paga, perché il Comune la stragrande maggioranza delle volte si trova a sopportare gli oneri di spese di giudizio per le mancanze degli uffici, perché anche per la questione Barone, il Comune ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo e forse ne aveva qualche motivo, ma l'ha fatta tardiva e quindi è stato anche condannato. Allora quando dicevo prima il sessantunesimo giorno non è il sessantesimo, quando si fa opposizione al decreto ingiuntivo ci sono 40 giorni, chi è che ha tenuto queste carte in mano così e le ha depositate in un cassetto e le ha passate tardi? adesso pagheremo anche l'avvocato che ci ha difeso, ma che non ci ha potuto difendere, perché il giudice ha sempre dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività. Allora, io finisco qui l'intervento e credo che capirete il motivo per il quale voterò contro, ma sono rammaricato, perché più volte da questi banchi io ho fatto appello pure alla maggioranza nel rispetto dei ruoli, laddove avesse ritenuto possibile, diciamo, e opportuno pure l'intervento di un consigliere, benché di minoranza, ma che fa l'avvocato nel civile,

quella è la sua materia. Io non voglio essere presuntuoso, ma su decine di giudizi dove il Comune è stato anche soccombente io avrei consigliato, anticipatamente, di non costituirsi, di pagare subito, perché purtroppo per me so l'esito e so cosa succede dopo. Allora, per Balga, valga come esempio, cioè non si paga una volta che la sentenza diventa esecutiva, poi non si paga il precetto, poi non si paga il pignoramento, ma questo giochetto è costato €5000 in più, perché il pignoramento presso terzi, è un giudizio dove il giudice condanna anche alle ulteriori spese per quella costituzione. Allora, ripeto ora ho fatto un esempio, forse neanche troppo calzante, visto che il Comune è terzo esecutato, però noi siamo un Consiglio Comunale qualche volta dire guarda è arrivata sta carta, che cosa ne pensi? Non è che io vi faccio il parere scritto, né vi avrei emesso la fattura, avrei detto guarda secondo me qua è opportuno fare queste cose, cioè non avete inteso in 5 anni di avvalervi della esperienza di un Consigliere Comunale per quanto riguarda il civile e la cosa mi dispiace onestamente perché è vero che paga il Comune, ma il Comune siamo sempre noi e se facciamo il conto sono diverse decine di migliaia di euro.

Presidente Accurso: Ok, grazie, Consigliere Inero. Se non ci sono altri interventi, votiamo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) ***sentenze esecutive***;
- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) *ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.*

Dato atto:

- che esistono ad oggi situazioni debitorie maturate all'esterno del sistema di bilancio e, quindi, da ricondurre tempestivamente all'interno dello stesso, ai sensi dell'art. 194 Tuel, al fine di evitare danni erariali, conseguenti alle procedure esecutive;
- che è indubbio poter affermare, concordemente a prevalente e pacifico orientamento della Corte dei Conti, che *il decreto ingiuntivo esecutivo* debba essere catalogato fra i debiti *ex art. 194*, in quanto l'espressione "*sentenze esecutive*", di cui alla citata lett. a), va intesa, in via di estensione, nel senso di "*provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale*".

Preso atto, in particolare, dei seguenti atti:

- Ordinanza di assegnazione emessa in data 06/05/2022 dal Tribunale di S. Maria C.V., Rg.E. n. 6494/2020 Ediltorre srl – Avv. Buono/Comune di Caiazzo – pagamento somma complessiva di € 34.836,58;
- Decreto Ingiuntivo n. 2866/2021 Barone Costruzione srl, per pagamento della somma pari ad € 2.254,43;
- Sentenza Tar Campania n. 3608/2020, pagamento somme in essa liquidate pari ad € 2.553,20 (1.500 oltre accessori + contributo unificato di € 650,00);
- Sentenza Tar Campania n. 6939/2021, pagamento somme in essa liquidate pari ad € 1.918,80 (1.000,00 oltre accessori + contributo unificato di € 650,00).

Atteso:

- che le fattispecie descritte sono riconducibili al noto fenomeno di ***debito fuori bilancio***, definito nel **Principio Contabile n. 2 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali**, che richiama l'elaborazione dottrinale e pronunce giurisprudenziali, "*quale obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa.*";

- che “la contabilità pubblica disciplina in modo analitico il procedimento di spesa affinché l’azione della Pubblica Amministrazione sia funzionalizzata al fine di garantire alla collettività che essa sarà svolta nel rispetto del principio di legalità”, pertanto “la locuzione <<fuori bilancio>> è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale, perfezionate dalla Giunta con la definizione ed approvazione del Piano esecutivo di gestione.”;
- che in taluni casi tassativi, previsti dal T.U.E.L., queste posizioni debitorie irregolari possono essere “incorporate” nel sistema contabile dell’ente, attraverso l’operazione tecnica definita di “riconoscimento”, che consente di realizzare, con apposita deliberazione del Consiglio, un perfetto allineamento tra l’aspetto giuridico e l’aspetto contabile;
- che il procedimento teso al riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta uno strumento di flessibilità della contabilità finanziaria, al pari delle variazioni di bilancio, al fine di garantire una funzionalità ed un’operatività coerente con la dinamicità che caratterizza il mondo esterno con il quale l’amministrazione deve confrontarsi;
- che il Principio Contabile n. 2 dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali prevede che “la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia”, affermando che “la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.”;
- che il medesimo Principio Contabile prevede che “I principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.”;
- che il principio contabile più volte ricordato evidenzia il significato peculiare del provvedimento consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio relativa alla fattispecie della sentenza esecutiva rappresentando che: “il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.”.

Osservato:

- che la giurisprudenza contabile (Corte conti, sez. contr. Puglia, parere n. 9/2012), sostiene “la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall’art. 194 TUEL ... infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna **il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità** per valutare l’an e il quantum del debito poiché la misura del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, nelle altre ipotesi descritte dall’art. 194 TUEL l’organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale” (Sez. Reg. Controllo Corte dei

Conti per la Campania, parere n. 45/2009: *l'Ente (...) è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l'ente locale, ad eseguirlo*;

- che il compito demandato alla deliberazione del Consiglio comunale è unicamente quello

1. *di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma;*

2. *di individuare le risorse necessarie per farvi fronte;*

3. *accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità.*

Rilevato dunque che, in considerazione di quanto sopra rappresentato, questa Amministrazione deve garantire, senza altro indugio, il rispetto della richiamata disciplina giuscontabile ed effettuare immediatamente i pagamenti nei termini di legge e secondo le disponibilità economiche dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi *ex art.* 49 e 147bis del T.U.E.L. in D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato con la sottoscrizione del presente atto e dei pareri allegati;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria - in atti - ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6), del d. Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti altresì:

- il TUEL, ed in particolare gli artt. 42, 191, 194 e 239;

- i Principi contabili;

- lo Statuto;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, come segue:

voti favorevoli n. 8

voti contrari n. 2 (Insero, Costantino)

voti astenuti n. 1 (Ponsillo)

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A) del D.Lgs n. 267/2000, della somma omnicomprensiva di 41.563,01 in favore dei soggetti emarginati in narrativa, ciascuno per la propria parte;
- 3) Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

- 4) Di incaricare i Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di adottare tutti gli atti necessari, connessi e consequenziali al presente atto, nel rispetto della vigente normativa;
- 5) Di dare mandato al Responsabile Servizi legali di informare tempestivamente i creditori dell'avvenuto riconoscimento dei rispettivi crediti;
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23 co. 5 della L. n. 289/02.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione palese, espressa per alzata di mano, con la seguente votazione:

voti favorevoli n. 8

voti contrari n. 2 (Insero, Costantino)

voti astenuti n. 1 (Ponsillo)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610
www.comunedicaiazzo.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 CO. 1
LETT. A) TUEL. SENTENZE VARIE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 25/08/2022

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dott. Sergio de Luca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità tecnica


Data 25/08/2022

Il Responsabile *ad interim* del Settore Finanziario
F.to Dott. Sergio de Luca

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194
CO. 1 LETT. A TUEL – SENTENZE VARIE.**

Il presente verbale viene così sottoscritto:


Il Presidente del Consiglio
F.to Antonio Accurso



Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Annamaria Merola

RELATA DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Caiazzo, 29/08/2022




Il Responsabile del Procedimento
F.to Antonietta Giannelli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
 è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Caiazzo 29/08/2022



Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Annamaria Merola

È copia conforme all'originale.

Caiazzo, _____



Il Responsabile